

- (9) Il centro per la sicurezza della vita umana di Madrid può decidere di trasformarsi in un centro di controllo satellitare Galileo pienamente qualificato ed equivalente dei cui beni sarebbe proprietaria la Comunità. Gli investimenti necessari per tale trasformazione non comporteranno costi aggiuntivi per il bilancio comunitario concordato per i programmi per il periodo 2007-2013. In tal caso, senza influire sulle capacità operative dei centri di controllo satellitare di Oberpfaffenhofen e del Fucino, la Commissione assicurerà che il centro di Madrid sia pienamente qualificato dal punto di vista operativo in quanto centro di controllo satellitare Galileo entro la fine del 2013, a condizione che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti applicabili a tutti i centri e che sarà inserito nella rete Galileo dei centri summenzionati.
- (10) È importante che il finanziamento del sistema EGNOS, compresi il funzionamento, la sostenibilità e la commercializzazione, sia assicurato dalla Comunità. La fase operativa di EGNOS potrebbe essere oggetto di uno o più appalti pubblici di servizi, in particolare con enti del settore privato, fino a quando non sarà integrata nella fase operativa di Galileo.
- (11) Poiché i programmi hanno ormai raggiunto uno stadio avanzato di maturità andando ben oltre l'ambito di semplici progetti di ricerca, è necessario fondarli su una base giuridica specifica, più adatta a rispondere alle loro esigenze e a quelle di una sana gestione finanziaria.
- (12) I sistemi istituiti in base ai programmi sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti attraverso questi sistemi contribuiscono in particolare allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto, di telecomunicazione ed energetiche.
- (13) Una buona gestione pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS presuppone, da un lato, l'esistenza di una rigida ripartizione delle competenze tra la Commissione, l'autorità di vigilanza del GNSS europeo (di seguito «l'autorità») e l'ESA e, dall'altro, che la Comunità, rappresentata dalla Commissione, garantisca la gestione dei programmi. La Commissione dovrebbe istituire gli strumenti opportuni e disporre delle risorse necessarie, in particolare in materia di assistenza.
- (14) In considerazione dell'importanza, dell'unicità e della complessità dei programmi, della proprietà comunitaria dei sistemi risultanti dai programmi e del finanziamento dei programmi integralmente a carico del bilancio della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'utilità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di gruppo interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune sul gruppo interistituzionale Galileo del 9 luglio 2008.
- (15) Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite ⁽¹⁾, istituisce l'autorità. L'autorità è un'agenzia comunitaria che, in quanto organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ (di seguito «il regolamento finanziario»), è soggetta agli obblighi previsti per le agenzie comunitarie.
- (16) Nel rispetto del ruolo della Commissione quale gestore dei programmi e in linea con gli orientamenti definiti dalla Commissione stessa, l'autorità dovrebbe assicurare l'accreditamento in materia di sicurezza dei sistemi e il funzionamento del centro di sicurezza Galileo, nonché contribuire alla preparazione della commercializzazione dei sistemi ai fini di un loro corretto funzionamento, della fornitura ininterrotta di servizi e di un elevato grado di penetrazione dei mercati. L'autorità dovrebbe inoltre espletare altri compiti che la Commissione potrebbe affidarle a norma del regolamento finanziario, in particolare la promozione delle applicazioni e dei servizi e la certificazione dei componenti dei sistemi.
- (17) Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture di gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 ai nuovi ruoli della Commissione e dell'autorità.
- (18) Al fine di garantire la continuazione dei programmi è necessario istituire un quadro finanziario e giuridico adeguato che consenta alla Comunità di continuare a finanziare tali programmi. È inoltre necessario indicare l'importo richiesto, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, per finanziare la conclusione della fase di sviluppo e validazione e della fase costitutiva di Galileo, il funzionamento di EGNOS e la preparazione della fase operativa dei programmi.
- (19) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso che i costi operativi totali stimati per i sistemi Galileo ed EGNOS per il periodo 2007-2013 ammontano a 3 405 Mio EUR. Nel quadro finanziario pluriennale (2007-2013) era stato previsto originariamente un importo di 1 005 Mio EUR. A
- ⁽¹⁾ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).
- ⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).